



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 21/01/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2013, n. 2489

Regolamento regionale 28 febbraio 2000, n. 1 “Criteri e modalità per il finanziamento regionale dei progetti di lotta alla droga” - ulteriori linee di indirizzo per la gestione dei progetti finanziati.

L'Assessore al Welfare sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche per le persone, le famiglie e le pari opportunità, confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, riferisce quanto segue.

Ai sensi dell'art. 127 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come sostituito dalla legge 18 febbraio 1999, n. 45, art. 1, comma 2 fino all'anno 2002 il 75% del Fondo nazionale di lotta alla droga è stato assegnato alle Regioni per il finanziamento di progetti di durata triennale.

Con il Regolamento regionale 28 febbraio 2000, n. 1 sono stati fissati criteri e modalità per il finanziamento regionale dei progetti triennali di lotta alla droga.

In relazione alle quote del Fondo nazionale di lotta alla droga assegnate alla Regione Puglia si è provveduto ad approvare le graduatorie finali dei progetti triennali presentati per il finanziamento da parte degli enti pubblici e del privato sociale ai sensi del Regolamento regionale 28 febbraio 2000, n. 1 art. 11 - comma 1:

- per il triennio 1997 - 1999 con le determinazioni dirigenziali 1 febbraio 2002, n. 31 e relativa modifica 19 dicembre 2002, n. 438;
- per l'anno 2000 con la determinazione dirigenziale 27 dicembre 2005, n. 555;
- per l'anno 2001 con la determinazione dirigenziale 6 febbraio 2009, n. 68.

In relazione a difficoltà rappresentate dagli enti beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse assegnate alla Regione Puglia per gli anni 1997 - 1999 circa l'applicazione degli articoli nn. 9, 11, 13 del Regolamento regionale n. 1/2000, con la deliberazione n. 298 del 15-03-2004 la Giunta regionale ha impartito specifiche direttive, ovvero:

- in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, 4° comma del Regolamento n. 1/2000 ogni annualità dei progetti triennali deve essere avviata improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria regionale;
- per avvio si intende l'attivazione delle procedure necessarie e propedeutiche all'effettivo inizio delle attività finanziate;
- gli enti beneficiari dei finanziamenti devono dare comunicazione alla Regione Puglia che il progetto è stato avviato nei termini indicati al già richiamato art. 9, comma 4;
- la mancata comunicazione di avvio del progetto comporta il recupero delle somme erogate;
- ai fini degli adempimenti prescritti per l'accesso al finanziamento delle annualità successive del progetto triennale e agli obblighi di rendicontazione di cui, rispettivamente, agli articoli n. 11 e n. 13 del

Regolamento l'annualità decorre dalla data di effettivo inizio delle attività progettuali finanziate;
- entro tre mesi dalla data di conclusione di ciascuna annualità i destinatari dei finanziamenti devono presentare la rendicontazione del contributo erogato, così come disposto dall'art. 13 del Regolamento n. 1/2000.

Atteso che i progetti sono ancora in corso di svolgimento, in relazione ai mutamenti del quadro normativo regolante le erogazioni di fondi a soggetti privati e tenuto conto delle problematiche riscontrate in sede di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari per la realizzazione dei progetti, si rende necessario impartire le seguenti nuove direttive:

- ai sensi dell'art. 9, 4° comma del Regolamento n. 1/2000 per avvio si intende l'attivazione delle procedure necessarie e propedeutiche all'effettivo inizio delle attività finanziate mentre l'annualità decorre dalla data di effettivo inizio delle attività progettuali finanziate per cui ogni annualità dei progetti triennali deve essere avviata improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria regionale ed entro i successivi sessanta giorni deve avere effettivo inizio l'attività finanziata;

- gli enti beneficiari dei finanziamenti, per ogni annualità finanziata, devono dare comunicazione alla Regione Puglia in ordine all'avvio e alla data di effettivo inizio delle attività progettuali nei termini indicati al punto precedente;

- ogni annualità del progetto triennale approvato sarà erogata dal Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità previa acquisizione di polizza fideiussoria del 100% del costo complessivo dell'intervento ammesso a contribuzione; la polizza deve prevedere quanto richiesto dalla legge ed inoltre deve avere validità fino allo svincolo della stessa e deve prevedere la non opponibilità al mancato pagamento dei premi;

- la prima annualità del progetto viene erogata con le seguenti modalità:

- prima tranche pari al 60% del costo dell'intervento ammesso a contribuzione previa presentazione della richiesta, sottoscrizione del contratto, e presentazione della polizza fideiussoria;

- seconda tranche del 30% ad acquisizione:

a. della rendicontazione della prima tranche erogata (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento regionale);

b. della relazione di riscontro amministrativo contabile effettuata dagli Uffici regionali di Ragioneria territorialmente competenti sulla documentazione giustificativa delle spese sostenute;

c. di una relazione dettagliata sulle attività svolte;

- saldo del 10% ad acquisizione:

a. della rendicontazione del 100% dell'importo finanziato;

b. della relazione di riscontro amministrativo contabile effettuata dagli Uffici regionali di Ragioneria territorialmente competenti sulla documentazione giustificativa delle spese sostenute;

c. di una relazione conclusiva sulle attività svolte;

d. del verbale di verifica di regolare svolgimento del progetto da parte degli uffici regionali del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità competenti per territorio.

- i finanziamenti relativi alla seconda ed alla terza annualità sono pagati in tre tranches, come descritto per la prima annualità, con le procedure di cui all'art. 11 del Regolamento n. 1/2000, e previa definizione della situazione contabile degli anni precedenti.

Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28:

il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44 della Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta

l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dalla Dirigente del Servizio:

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

1. di impartire per la gestione delle attività progettuali finanziate ai sensi del Regolamento regionale 28 febbraio 2000, n. 1 "Criteri e modalità per il finanziamento regionale dei progetti di lotta alla droga", le seguenti nuove linee di indirizzo:

- ai sensi dell'art. 9, 4° comma del Regolamento n. 1/2000 per avvio si intende l'attivazione delle procedure necessarie e propedeutiche all'effettivo inizio delle attività finanziate mentre l'annualità decorre dalla data di effettivo inizio delle attività progettuali finanziate per cui ogni annualità dei progetti triennali deve essere avviata improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria regionale ed entro i successivi sessanta giorni deve avere effettivo inizio l'attività finanziata;

- gli enti beneficiari dei finanziamenti, per ogni annualità finanziata, devono dare comunicazione alla Regione Puglia in ordine all'avvio e alla data di effettivo inizio delle attività progettuali nei termini indicati al punto precedente;

- ogni annualità del progetto triennale approvato sarà erogata dal Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità previa acquisizione di polizza fideiussoria del 100% del costo complessivo dell'intervento ammesso a contribuzione; la polizza deve prevedere quanto richiesto dalla legge ed inoltre deve avere validità fino allo svincolo della stessa e deve prevedere la non opponibilità al mancato pagamento dei premi;

- la prima annualità del progetto viene erogata con le seguenti modalità:

- prima tranche pari al 60% del costo dell'intervento ammesso a contribuzione previa presentazione della richiesta, sottoscrizione del contratto, e presentazione della polizza fideiussoria;

- seconda tranche del 30% ad acquisizione:

a. della rendicontazione della prima tranche erogata (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento regionale);

b. della relazione di riscontro amministrativo contabile effettuata dagli Uffici regionali di Ragioneria territorialmente competenti sulla documentazione giustificativa delle spese sostenute;

c. di una relazione dettagliata sulle attività svolte;

- saldo del 10% ad acquisizione:

a. della rendicontazione del 100% dell'importo finanziato;

b. della relazione di riscontro amministrativo contabile effettuata dagli Uffici regionali di Ragioneria territorialmente competenti sulla documentazione giustificativa delle spese sostenute;

c. di una relazione conclusiva sulle attività svolte;

d. del verbale di verifica di regolare svolgimento del progetto da parte degli uffici regionali del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità competenti per territorio.

- i finanziamenti relativi alla seconda ed alla terza annualità sono pagati in tre tranches, come descritto per la prima annualità, con le procedure di cui all'art. 11 del Regolamento n. 1/2000, e previa definizione della situazione contabile degli anni precedenti.

2. di pubblicare il seguente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
